

ALLEGATO

Estratto n.t.a. con in colore **rosso** le parti da aggiungere:

Art. 1 - Laguna viva

L'ambiente lagunare di Chioggia è riconosciuto come patrimonio naturalistico, archeologico e storico ambientale da conservare, tutelare, rivitalizzare e valorizzare.

A tal fine sono vietati interventi di bonifica fatti salvi quelli finalizzati al recupero paesistico ambientale.

Sono consentite operazioni di ripristino degli ambienti lagunari e/o di manutenzione dei canali a fini idraulici, di vivificazione della laguna e di percorribilità, anche mediante l'estrazione di fanghi, i quali potranno essere utilizzati, compatibilmente con le loro caratteristiche qualitative, secondo quanto disposto dalla legislazione vigente, anche ai fini del ripristino dei sistemi lagunari erosi.

Sono consentiti, inoltre, interventi connessi a ricerche e studi di natura archeologica autorizzati.

Non è consentita la realizzazione di nuove infrastrutture tecnologiche aeree.

La navigazione a motore nei tratti fuori canale è consentita esclusivamente per scopi di vigilanza, soccorso, manutenzione delle infrastrutture esistenti, tutela e ricerca, o di pesca professionale.

E' vietato il danneggiamento, la raccolta e l'asportazione della flora spontanea, fatta salva la raccolta delle macroalghe limitatamente alle specie invasive e degli elementi che mettono in pericolo l'equilibrio ambientale.

E' vietata la pesca a strascico e con turbosoffianti, nonché l'introduzione di nuove specie animali e vegetali non autoctone che comportino alterazione degli equilibri ecologici presenti.

Sono consentiti la manutenzione degli impianti di itticultura, mitilicoltura e molluschicoltura presenti, mediante l'adeguamento così come previsto dai sussidi operativi, per gli impianti di itticultura, mitilicoltura e molluschicoltura dismessi è prescritto il ripristino dei luoghi da effettuare da parte del concessionario.

I capanni e i bancali a supporto dell'attività di pesca professionali esistenti possono essere oggetto di interventi di ristrutturazione così come previsto dai sussidi operativi.

L'inserimento di nuovi capanni e pontoni in ambito lagunare, da utilizzare esclusivamente a supporto dell'attività di pesca professionale o per attività istituzionali, qualora autorizzato dalle Autorità competenti potrà avvenire solo attraverso l'utilizzo di tecniche e tipologie tradizionali, secondo le indicazioni dei sussidi operativi per l'ambito lagunare.

Eventuali ripristini e risezionamenti di canali lagunari finalizzati a migliorare la navigazione portuale potranno essere concessi previa verifica della compatibilità ambientale e su autorizzazione delle Autorità competenti.

La realizzazione di nuove strutture finalizzate al preingrasso flottante per mitilicoltura e molluschicoltura, se realizzate come imbarcazioni prive di propulsione, possono essere collocate senza alcun titolo edilizio presso i pontoni e casoni esistenti.

Tali strutture dovranno comunque rispettare le indicazioni dei sussidi operativi per l'ambito lagunare.

Art. 2 - Barene e Velme

L'ambiente delle barene e delle velme deve essere conservato e tutelato.

In tali aree, pertanto, sono consentiti interventi di conservazione e ripristino delle caratteristiche fisico-morfologiche e ambientali del sistema delle zone intertidali della laguna, finalizzati alla limitazione del fenomeno dell'erosione con materiali compatibili con l'ecosistema e con tipologie di intervento rispettose degli aspetti ambientali.

Sono vietati interventi di bonifica e colmata nonché movimenti di terra, scavi, depositi e discariche di materiali, fatti salvi gli interventi per la manutenzione e realizzazione delle reti di pubblico interesse nonché le opere di sistemazione, difesa idraulica e di mantenimento o miglioramento del ricambio e deflusso delle acque, da realizzarsi secondo tecniche di ingegneria naturalistica. Sono vietati il danneggiamento, la raccolta e l'asportazione della flora spontanea ai sensi della Legge Regionale 15 novembre 1974, n° 53 e successive modifiche e integrazioni.

La raccolta di invertebrati marini può essere consentita dagli Enti competenti purché nel rispetto dei valori ecologici ambientali presenti e senza manomettere le restanti forme di vita dei fondali. La formazione di nuove barene è consentita sulla base degli obiettivi idraulici da perseguire, tenendo conto della morfologia storica lagunare; i bordi di contenimento vanno realizzati mediante l'uso di materiali biodegradabili ed ecocompatibili e che ne consentano la reversibilità. E' vietata l'introduzione di nuove specie non autoctone che comportino alterazione degli equilibri ecologici presenti.

Non è consentita la navigazione a motore al di fuori dei canali.

Art. 2 bis - Canali

I canali sono adibiti alla navigazione e ad ormeggio di natanti. Su area compresa tra il ponte di Via Granatieri di Sardegna e il ponte di Via Martiri del Lavoro possono essere ospitate nuove strutture finalizzate al preingrasso flottante per mitilicoltura e molluschicoltura;

Le nuove strutture finalizzate al preingrasso flottante per mitilicoltura e molluschicoltura, di cui ai sussidi operativi, potranno essere installate in una superficie massima da assegnare in concessione di mq. 3000,00 con appositi pontili in legno e infrastrutture. I pontili e le infrastrutture dovranno essere legittimate da relativo titolo edilizio.

Estratto sussidi operativi con in colore **rosso** le parti da aggiungere:

art.9) VINCOLI URBANISTICI
[OMISSIS]

art.10) STRUTTURE FINALIZZATE AL PREINGRASSO FLOTTANTE PER MITICOLTURA E MOLLUSCHICOLTURA.

10.a - La **struttura** per ospitare il preingrasso di molluschi dovrà essere realizzata con struttura metallica, dovrà essere galleggiante e senza propulsione, con dimensioni massime di ml.16,00Xml.6,00 ed altezza di ml.3,00.

10.b - Per creare il movimento dell'acqua utile ad alimentare i molluschi e per i verricelli utili a movimentare le ceste, potranno essere installati motori elettrici alimentati da linea elettrica, gruppi elettrogeni o pannelli solari.

